



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CSRD E ORGANI SOCIALI DALLA NORMATIVA ALL'OPERATIVITÀ. PRIME RIFLESSIONI

AVV. ROBERTA PIERANTONI

15 ottobre 2024



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CSRD: IL NUOVO D. Lgs. n. 125/2024

- **Il 25 settembre 2024** è entrato in vigore il **D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125** (il "**Nuovo Decreto**"), che attua nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2022/2464 («*Corporate Sustainability Reporting Directive*» - **Direttiva CSRD**) recependo la disciplina relativa alla rendicontazione di sostenibilità.
- La Direttiva CSRD sostituisce la previgente disciplina della c.d. «Dichiarazione Non Finanziaria» (DNF) dettata dalla Direttiva 2014/95/UE («**Non-Financial Reporting Directive**» - NFRD) recepita dal nostro legislatore con il **D. Lgs. n. 254/2016** (abrogato), che richiedeva per alcune società di grandi dimensioni la redazione di una dichiarazione di carattere non finanziario.
- **Scopo della Direttiva CSRD: promuovere la trasparenza e la divulgazione** di informazioni da parte delle imprese riguardo agli **impatti ESG delle loro attività** attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting in favore di *stakeholder* e investitori.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

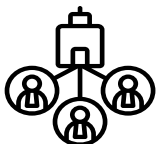
Come nella Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), le imprese saranno tenute a divulgare informazioni riguardanti **aspetti**:



- **Ambientali (Environment)** quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ad essi, l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche e marine, l'economia circolare, l'inquinamento, la biodiversità e gli ecosistemi.



- **Sociali (Social)**, che includono le condizioni lavorative, il coinvolgimento delle parti sociali, la negoziazione collettiva, l'uguaglianza, la non discriminazione, la diversità, l'inclusione e l'impatto dell'azienda sulle persone, compresi i lavoratori, e sulla salute umana.



- **di Governance**, i quali sono identificati dai principi di governance aziendale globali come i Global Governance Principles della International Corporate Governance Network e i principi di corporate governance del G20.

Le informazioni sulla sostenibilità comunicate devono includere sia elementi prospettici che retrospettivi, sia di natura qualitativa che quantitativa.

Queste informazioni devono essere coerenti, comparabili e basate su indicatori uniformi.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONTENUTI DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (artt. 3 e 4 del Nuovo Decreto)

- La Rendicontazione di Sostenibilità (**RS**) dovrà contenere **tutte le informazioni** indicate dal legislatore (che le distingue a seconda che si tratti di **RS individuale** o **RS consolidata**), **necessarie alla comprensione**:
 - dell'**impatto** della società o del gruppo sulle **questioni di sostenibilità**,
 - del **modo** in cui le questioni di sostenibilità **influiscono sull'andamento** della società o del gruppo, sui loro **risultati** e sulla loro **attuazione**.
- I **contenuti della RS sono più ampi e specifici rispetto alla DNF**: includono non solo le informazioni relative alla società o al gruppo, ma anche quelle relative alla **catena di valore** (novità, questa, molto rilevante).
- La RS dovrà essere **redatta in conformità** agli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)** predisposti dall'EFRAG e adottati dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) 2023/2772. Al momento sono stati adottati i 12 ESRS generali, e si è in attesa degli ESRS di settore.
- Per le **RS consolidate** le informazioni (quantitative e qualitative) rendicontate dovranno coprire lo **stesso perimetro del Bilancio Consolidato**.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ (1/2)

Collocazione delle informazioni (artt. 3 e 4)

La RS dovrà essere obbligatoriamente **inclusa** in un'apposita sezione della **relazione sulla gestione** del bilancio d'esercizio annuale o del bilancio consolidato (pertanto la **pubblicazione** seguirà **tempistiche e modalità** del bilancio e della relazione finanziaria annuale, con il **coinvolgimento degli organi sociali** dell'impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni).

Assurance (art. 8)

La RS dovrà essere accompagnata dall'**Attestazione di conformità** rilasciata da un revisore/società di revisione appositamente incaricati in prospettiva di passare da "**limited assurance**" a "**reasonable assurance**".

Sistemi di controllo interno (artt. 3, 4, 10 e 12)

Il **sistema di controllo interno** per la RS **diventerà fondamentale**, e le aziende dovranno fornire **informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche principali**.

Ambito di rendicontazione e catena di valore

Nel rendicontare l'informativa di sostenibilità, le imprese **dovranno ampliare il loro focus, considerando gli impatti, rischi e opportunità in tutta la catena del valore** (sia *upstream* che *downstream*).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ (2/2)

Doppia materialità

Le imprese dovranno comunicare le informazioni sulla sostenibilità rendendo conto non solo di **come le questioni di sostenibilità influiscono sulla loro performance finanziaria (materialità finanziaria)**, ma anche **dell'impatto delle loro operazioni sulla società e sull'ambiente (materialità d'impatto)**. In questo modo si favorisce una comprensione più approfondita della sostenibilità complessiva dell'azienda.

Collocazione delle informazioni (artt. 3 e 4)

La RS dovrà essere obbligatoriamente **inclusa** in un'apposita sezione della **relazione sulla gestione** del bilancio d'esercizio annuale o del bilancio consolidato.

Due Diligence (artt. 3 e 4)

Gli obblighi di informativa di sostenibilità **includeranno elementi fondamentali di due diligence** nella governance, nella strategia e nel modello di business.

Governance

Le imprese dovranno divulgare il **coinvolgimento degli organi di governance nelle questioni di sostenibilità**, specificando le loro **competenze**, e implementare **forme di incentivazione legate** al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 4, comma 4 del Nuovo Decreto Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità



Informativa sulla catena di valore

4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Art. 4, comma 9 del Nuovo Decreto Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità



Coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori

9. La società madre, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



AMBITO DI APPLICAZIONE

2024



Grandi società europee Enti d'Interesse Pubblico (EIP) con oltre 500 dipendenti (già soggette alla NFRD)

2025



Grandi società europee¹ (quotate e non quotate)

2026



PMI europee quotat²

2027



Le società extra-UE con un fatturato di almeno 150 milioni di euro nell'UE e una filiale o succursale nell'UE.

¹ Le aziende che rispettano **almeno due dei seguenti requisiti**: i) ricavi netti superiori a EUR 50 milioni; ii) attivo di Stato Patrimoniale oltre EUR 25 milioni; iii) dipendenti oltre 250.

² Le PMI quotat² possono scegliere di utilizzare l'opzione di opt-out rispetto ai nuovi obblighi di reportistica fino al 2028.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



STRUTTURA DEL NUOVO DECRETO

10-9-2024

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 212

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 126.

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 537/2014, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finan-

ziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «società madre»: la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

b) «società figlia»: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra società ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

c) «società madre europea»: società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

d) «standard di rendicontazione»: gli standard contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26-bis della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

f) «questioni di sostenibilità»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;

g) «rendicontazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 3 e 4 del presente decreto;

- Art.1 - Definizioni
- Art.2 - Ambito di applicazione
- Art.3 - Rendicontazione individuale di sostenibilità
- Art.4 - Rendicontazione consolidata di sostenibilità
- Art.5 - Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi
- Art.6 - Pubblicità
- Art.7 - Esonero e casi di equivalenza
- Art.8 - Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità
- Art.9 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
- Art.10 - Responsabilità e sanzioni
- Art.11 - Coordinamento tra le Autorità
- Art.12 - Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- Art.13 - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- Art.14 - Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
- Art.15 - Relazione sulla gestione
- Art.16 - Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 che modifica la direttiva 2013/34/UE
- Art.17 - Entrata in vigore
- Art.18 - Disposizioni transitorie
- Art.19 - Clausola di invarianza

TIAI DOCUMENT

3



CSRD E ORGANI SOCIALI



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



GOVERNANCE



- **Competenze** degli organi di governance **in merito a tematiche ESG**;
- **Sistemi di incentivazione con obiettivi legati alle tematiche ESG** e ai target climatici e per i membri degli organi di governance e top management;
- **Flusso informativo e di monitoraggio** di **Board, Comitati e Organi di controllo** sulle tematiche ESG più ampio e articolato;
- Implementazione dei processi e dei **sistemi di controllo interno e di gestione del rischio** relativamente al reporting di sostenibilità.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 4, comma 2 del Nuovo Decreto Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità (1/3)



2. Le informazioni di cui al comma 1 includono:

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 4, comma 2 del Nuovo Decreto Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità (2/3)



f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Art. 4, comma 3 del Nuovo Decreto Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità (3/3)



3. Le società madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* *e)* *f)*, *g)* e *h)*, del comma 2 includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (1/2)



L'Art. 10, comma 1 del Nuovo Decreto dispone che «La **responsabilità di garantire che le informazioni** richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 **siano fornite** in conformità a quanto previsto dal presente decreto **competete agli amministratori** delle società tenute agli obblighi ivi previsti.

Nell'adempimento dei loro obblighi costoro **agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza**».



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (2/2)



Al fine di adempiere correttamente agli obblighi che gli competono ai sensi del Nuovo Decreto, il Consiglio di Amministrazione è chiamato, tra l'altro:

- a valutare l'opportunità di adottare una policy per la redazione della Rendicontazione di Sostenibilità;
- verificare l'adozione da parte dei soggetti preposti, delle **procedure attuate per individuare le informazioni** incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità;
- adottare **piani di transizione energetica**, in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2025 (indicati come eventuali in relazione alla Rendicontazione di Sostenibilità individuale).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ORGANO DI CONTROLLO

- Il Nuovo Decreto prevede, all'art. 10, comma 1 che «*l'**organo di controllo**, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, **vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea***».

Nell'espletamento della funzione di vigilanza che gli compete, l'Organo di Controllo dovrà pertanto prestare particolare attenzione al contenuto delle informazioni richieste dal legislatore per la Rendicontazione di Sostenibilità (ad esempio al **coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori** di cui agli artt. 3, comma 7 e 4, comma 9 del Nuovo Decreto).

- Ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'art. 13, del D. Lgs. n. 39/2010 introdotto dal Nuovo Decreto, l'Organo di Controllo, è chiamato a **formulare all'Assemblea la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di attestazione** della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
- Ai sensi del nuovo comma 5-ter aggiunto all'art. 154-bis del TUF introdotto dal Nuovo Decreto, l'Organo di Controllo, è chiamato ad esprimere il **parere obbligatorio sull'eventuale nomina del dirigente di sostenibilità**.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE ex D. Lgs. 39/2010 (1/3)

Il Nuovo Decreto introduce all'articolo 9 le competenze e le responsabilità in relazione alla nuova rendicontazione di sostenibilità del **Comitato per il controllo interno e la revisione contabile** (CCIRC) ex **art. 19 del D. Lgs. 39/2010** che, a seconda del modello di *governance* adottato dalla società, coincide con:

- **Collegio Sindacale** (modello *tradizionale*),
- **Consiglio di Sorveglianza** (*dualistico*) e
- **Comitato per il controllo sulla gestione** (*monistico*) .

La nuova formulazione dell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 39/2010 introdotto dal Nuovo Decreto **prevede che il CCIRC sia chiamato a vigilare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno** e delle procedure da inserire **anche per la gestione dei rischi e per la raccolta dei dati non finanziari** nella rendicontazione di sostenibilità, nonché a monitorare anche l'attività di attestazione della conformità Rendicontazione di Sostenibilità.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE ex D. Lgs. 39/2010 (2/3)

In dettaglio, **l'art. 19, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010** è stato integrato con le parti di seguito evidenziate:

«Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

*a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, **ove applicabile, dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità** e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;*

*b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, **ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 29 - ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché** presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE ex D. Lgs. 39/2010 (3/3)

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, **ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,** senza violarne l'indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato **e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità,** anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, **dei revisori della sostenibilità** o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10 -bis , 10 -ter , 10 -quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adequatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo».



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



COLLEGIO SINDACALE (1/2)

Le modifiche introdotte rinforzano ulteriormente il ruolo del Collegio Sindacale quale pilastro del sistema di governance della sostenibilità, in ottica di trasparenza, affidabilità e gestione responsabile.

In particolare il Collegio Sindacale sarà chiamato a:

- **verificare la rendicontazione di sostenibilità**, vigilando sul processo attuato per la sua redazione (compresa la sua predisposizione nel c.d. formato ESEF), verificando che la rendicontazione contenga le informazioni richieste dagli artt. 3 e 4 del Nuovo Decreto e che sia stato applicato il principio della "doppia materialità";
- **controllare gli obiettivi aziendali in tema di sostenibilità**, verificando che gli stessi vengano definiti e monitorando il loro raggiungimento;
- svolgere, in tema di **gestione dei rischi**, la verifica dell'integrazione nei processi aziendali dell'individuazione e della gestione dei rischi legati alla sostenibilità;
- svolgere, in tema di **monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**, il controllo dell'efficacia del sistema stesso per quanto attiene anche l'informativa di sostenibilità;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



COLLEGIO SINDACALE (2/2)

- **informare il consiglio di amministrazione** anche sugli esiti del **monitoraggio** dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal revisore incaricato, nonché **informare l'assemblea**, nell'ambito della **relazione annuale** ex **art. 153 del TUF**, sull'attività di vigilanza svolta al riguardo;
- esprimere il **parere obbligatorio sull'eventuale nomina del dirigente di sostenibilità** qualora l'attestazione della conformità agli standard di riferimento della rendicontazione di sostenibilità contenuta nella relazione sulla gestione, sia rilasciata da un soggetto diverso rispetto al Dirigente Preposto ex art. 154-bis del TUF (v. nuovo comma 5-ter aggiunto all'art. 154-bis del TUF dall'art. 12, comma 1 del nuovo Decreto);
- predisporre la **proposta motivata** per il **conferimento dell'incarico di attestazione** della conformità della rendicontazione di sostenibilità da sottoporre all'Assemblea (nuovo comma 2-ter dell'art. 13 del D. Lgs. 30/2010, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r) del Nuovo Decreto).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



DIRIGENTE PREPOSTO EX ART. 154-BIS, TUF (1/2)

- Ai sensi del **nuovo comma 5-ter dell'art. 154-bis del TUF** introdotto dal Nuovo Decreto, **gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano** – con apposita attestazione resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob – che la Rendicontazione di Sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione **è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della normativa europea e del Nuovo Decreto, con le specifiche richieste dalla normativa europea.**
- La nuova norma del TUF consente che l'attestazione venga resa **da un dirigente diverso** dal Dirigente Preposto («**Dirigente di Sostenibilità**»), **«dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto».**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



DIRIGENTE PREPOSTO EX ART. 154-BIS, TUF (2/2)

- La disposizione transitoria dettata dall'**art. 18, comma 10**, del Nuovo Decreto dispone al riguardo che, **con riferimento all'esercizio in corso al 25 settembre scorso**, l'attestazione può essere resa da un **dirigente diverso dal Dirigente Preposto**, **designato con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza di una specifica previsione statutaria al riguardo, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.**



Dubbio interpretativi

- **sono richieste competenze specifiche in materia di sostenibilità al Dirigente Preposto per assumere anche questo nuovo incarico?**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



INCARICO DI REVISIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (1/2)



L'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'art. 8 del Nuovo Decreto:

- **può essere ricoperto dallo stesso revisore incaricato della revisione legale del bilancio** (art. 8, comma 2 del Nuovo Decreto);
- viene, di regola, **conferito dall'Assemblea su proposta dell'organo di controllo** per una durata di 3 esercizi; per le società di cui agli artt. 3 e 4 del Nuovo Decreto che siano EIP l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere conferito di nuovo allo stesso soggetto decorsi 4 esercizi (nuovo comma 2-ter dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 introdotto dal Nuovo Decreto);
- non dovrà essere conferito qualora non sia ancora giunto al termine l'incarico conferito dalla Società per l'attestazione della conformità della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF): ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Nuovo Decreto detto incarico rimane valido fino alla scadenza concordata **«salvo la possibilità di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico»**. (Si consiglia al riguardo di controllare il contenuto dell'accordo stipulato con il revisore per l'attestazione della DNF, verificando l'assenza di clausole che potrebbero incidere sulla prosecuzione dell'incarico per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



INCARICO DI REVISIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (2/2)



- Tenuto conto dei nuovi contenuti dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità rispetto a quelli della DNF, l'attuale revisore (che di regola coincide con il revisore incarico della revisione legale dei conti) potrebbe chiedere un **adeguamento del corrispettivo** richiesto in origine per l'attestazione della DNF.
- Sulla base dei primi orientamenti si ritiene che l'eventuale adeguamento del compenso **debba seguire lo stesso iter autorizzativo seguito per il conferimento dell'incarico in origine**; pertanto se è stato conferito dall'Amministratore Delegato, previa autorizzazione dell'Organo di Controllo nella sua funzione di CCIRC ex art. 19, del D. Lgs. n. 39/2010, non sarà necessario sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, ma sarà invece necessaria l'autorizzazione da parte del CCIRC.

Riferimenti

AVV. ROBERTA PIERANTONI



Partner Studio Biscozzi Nobili & Partners

Board Member BANCA MEDIOLANUM, LUVe, INTERPUMP GROUP
MEDIOLANUM VITA, MEDIOLANUM ASSICURAZIONI

roberta.pierantoni@sbnp.it